

N 6409-2015 RCTrib

Irrevocabile il

N 24217-2014 R. MOD. 21(PM)

N. 13993/2015 SENTENZA del 23.12.2015

Redatta scheda il

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**In composizione monocratica**

**V SEZIONE PENALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del popolo italiano**



Il Giudice in composizione monocratica, dr.ssa BEATRICE SECCHI della V Sezione Penale all'udienza del 23.12.2015 ha pronunciato e pubblicato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di M. [REDACTED] A. [REDACTED] nato a [REDACTED] (MI) il [REDACTED] elettivamente domiciliato presso l'avv. [REDACTED] Corso di [REDACTED] Milano;  
difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED] a, [REDACTED] Milano;

**IMPUTATO**

del reato di cui all'art. 81 cpv. 2 D.L. 463/1983, convertito nella Legge n.638/1983 perché in qualità di titolare della ditta [REDACTED] di [REDACTED] ([REDACTED]) con sede legale in [REDACTED], ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate come datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969 n.153), relative all'anno 2009 (da agosto ad ottobre) per un ammontare complessivo di euro 521,00. Accertato in Milano da maggio 2011.

**persona offesa: INPS MILANO**

**Conclusioni delle parti:**

P.M.: assoluzione perché non punibile ex art. 2 legge 463/83

Difesa: si associa alle conclusioni del P.M.

**Motivazione**

All'udienza in data 24 giugno 2015 il difensore, premesso che l'imputato non aveva avuto effettiva conoscenza della contestazione della violazione posto che il relativo avviso gli era stato notificato "con compiuta giacenza", chiedeva a questo Giudice di volere rimettere in termine M. [redacted] per provvedere al pagamento del dovuto. Questo Giudice accoglieva l'istanza.

Alla successiva udienza la difesa produceva documentazione attestante l'avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute ed indicate nel capo di imputazione.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge pacificamente che l'imputato ha pagato in data [redacted] 2015. e dunque entro il termine di tre mesi di cui all'art. 2 comma 1 bis legge 463/1983 assegnato all'udienza in data [redacted] 2015, la somma dovuta (v. la documentazione prodotta dalla difesa e gli allegati versamenti).

Sulla base di quanto esposto l'imputato deve essere assolto dal reato a lui ascritto perché non punibile ex art. 2 comma 1 bis L. 638/1983.

Il termine per il deposito della motivazione della sentenza deve essere stabilito in trenta giorni.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

**assolve**


M. [redacted] A. [redacted] dal reato a lui ascritto perché non punibile ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis di 463/83.

Motivazione entro 30 giorni.

Milano, 23.12.2015

Il Giudice

dr.ssa Beatrice Secchi



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Nicola LUCHENA